



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Dott. Amedeo Blasotti

Nominato con D.G.R.C. n. 323 del 21/06/2022
D.P.G.R.C. n. 103 del 4/08/2022

N.ro12..... del ...12...1...8....1...2022

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Umane

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di personale n° 1 Dirigente Biologo di Patologia Clinica, riservato ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs 75/2017 e s.m.i.

Presa atto Sentenza n. 5013 del 20/06/2022 Consiglio di Stato, sez. III giurisdizionale.

La presente deliberazione si compone di n.ro pagine 22 di cui n.ro 16 allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane propone la seguente deliberazione attestando, con la seguente sottoscrizione che il provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico.

Per Il Direttore dell'U.O.C.
Dott.ssa Anna Sammarco

SP n.ro4..... del ...10/08/2022

Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane

PREMESSO che:

- Con deliberazione n° 1051 del 26/07/2019 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di personale della Dirigenza di diverse discipline e, nello specifico, n° 1 Dirigente Biologo di Patologia Clinica, riservato ai sensi dell'art. 20, c.2, D.Lgs 75/2017 e s.m.i.;
- Il bando è stato pubblicato integralmente nel B.U.R.C, n. 49 del 12/08/2019 e, per estratto nella G.U.R.I., IV Serie Speciale n. 73 del 13/09/2019;
- Con Deliberazione n. 520 del 10/12/2019 è stato adottato il provvedimento di presa atto delle istanze di partecipazione, ammissione ed esclusione dei candidati del suddetto concorso;

ATTESO CHE:

- Erano pervenute, mediante registrazione sulla piattaforma aziendale dedicata, le relative istanze di partecipazione, di cui:
 - a) N. 18 candidati partecipanti al concorso "de quo", riservato ai sensi dell'art. 20, c.2, D.Lgs n. 75/2017 e s.m.i.(all. 10 della Deliberazione n. 520/2019);
Risultavano ammessi:
 - b) N°1 candidato per il concorso pubblico, riservato ai sensi dell'art. 20, c.2, D.Lgs n° 75/2017 e s.m.i. (All. 10 Bis della Deliberazione n. 520/2019);
Risultavano non ammessi:
 - c) N° 17 candidati per il concorso pubblico, riservato ai sensi dell'art. 20, c.2, D.Lgs n° 75/2017 e s.m.i. (All. 10 Ter della Deliberazione n. 520/2019);

TENUTO CONTO CHE:

- Dall'elenco dei candidati "esclusi" risultavano, tra gli altri, i nominativi dei seguenti candidati, Chiriano Paolo, D'Ambrosio Rosa, Danzi Martina, De Caprio Giancarlo, Dell'Aversana Maria Rosaria, Di Girolamo Maria Grazia, Di Lemma Giovanna Giuseppa, Donciglio Giuseppina, Perillo Maria, Sagliano Shiriyani Imma Caterina, Tomeo Rita, in quanto " *non in possesso di almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, dal 01/01/2010 al 31/12/2017, presso l'ASL CE o presso altri Enti del SSN, (cfr. Nota Reg. Campania Dir. Gen. Tutela della Salute 0455915/2018)*";
- I suddetti candidati, in ragione di tale esclusione, adivano il Tribunale Amministrativo Regionale Campania, sez. V Napoli, impugnando la loro esclusione dalla procedura di stabilizzazione con ricorso n°528/2020;

CONSIDERATO CHE:

- A conclusione dell'iter giudiziario di primo grado, il TAR Campania Napoli, Sez. Quinta, con sentenza n. 1993 del 25/03/2021 " *accoglieva i ricorsi in primo grado, ritenute fondate le ragioni dei ricorrenti, intimando l'Amministrazione a rinnovare l'istruttoria procedimentale, facendo applicazione dei criteri da essa indicati*";
- L'ASL Caserta, proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sezione terza), che, con Ordinanza n. 3733 del 09/07/2021, " *accoglieva l'istanza cautelare, ai sensi dell'art. 55, c. 10, c.p.a., ai soli fini della fissazione del merito*", fissata con decreto presidenziale per il giorno 07/04/2022;

PRESO ATTO che

- Con deliberazione n°1637 del 28/10/2021, questa Amministrazione, recepisce le risultanze della deliberazione 520/2019, in materia di ammissioni ed esclusioni dei candidati e provvedeva alla nomina della Commissione esaminatrice, e con nota n°1257736/GRU del 29/10/2021, sospendeva lo svolgimento della procedura concorsuale, nelle more della definizione, nel merito dei contenziosi pendenti.
- Il giudizio si concludeva con Sentenza n. 5013 del 20/06/2022, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALL.1), con la quale il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sez. Terza) " *... respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. L'Amministrazione deve ricostruire più adeguatamente le situazioni concrete nelle quali si sono trovati gli interessati, verificando se essi sono concretamente in possesso dei requisiti necessari per ottenere il beneficio in questione.*"

RITENUTO:

Di dover prendere atto della sentenza n. 5013 del 26/06/2022 e delle conclusioni in essa contenute, alla luce della quale provvedere:

- a) all'ammissione al concorso pubblico, riservato ai sensi dell'art. 20, c.2, D.Lgs n° 75/2017 e s.m.i., dei candidati ricorrenti di seguito indicati; Chiriano Paolo, D'Ambrosio Rosa, Danzi Martina, De Caprio Giancarlo, Dell'Aversana Maria Rosaria, Di Girolamo Maria Grazia, Di Lemma Giovanna Giuseppa, Donciglio Giuseppina, Perillo Maria, Sagliano Shiriyani Imma Caterina, Tomeo Rita;

TENUTO CONTO

Di quanto sopra espresso, e facendo specificamente riferimento alla procedura concorsuale in questione, la situazione dei candidati è di seguito riepilogata:

- 1) I candidati partecipanti alla procedura concorsuale de qua sono n° 18, come da elenco allegato (All.2)
- 2) I candidati ammessi alla medesima sono n°12, come da elenco allegato (All.n°3)
- 3) I candidati esclusi alla procedura sono n°6, come da elenco allegato (All.n°4), si precisa che, per le motivazioni espresse, gli allegati n.ri 3-4 sostituiscono gli allegati 10 bis e 10 ter della deliberazione n°520/2019.

DICHIARATA la regolarità giuridico- amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

DICHIARATO che non sussistano motivi ostativi a procedere ed oneri di spesa a carico dell'Azienda, attesa la piena conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti aziendali;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, la Sottoscritta

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per tutti i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati di adottare il presente provvedimento, e nello specifico:

PRENDERE ATTO

Della sentenza n. 5013 del 26/06/2022 e delle conclusioni in essa contenute, alla luce della quale provvedere:

- a) all'ammissione al concorso pubblico, riservato ai sensi dell'art. 20, c.2, D.Lgs n° 75/2017 e s.m.i., dei candidati Chiriano Paolo, D'Ambrosio Rosa, Danzi Martina, De Caprio Giancarlo, Dell'Aversana Maria Rosaria, Di Girolamo Maria Grazia, Di Lemma Giovanna Giuseppa, Donciglio Giuseppina, Perillo Maria, Sagliano Shiriyani Imma Caterina, Tomeo Rita, come da elenco allegato alla presente proposta deliberativa (All. 2);

TENERE CONTO

Di quanto sopra espresso e, facendo specificamente riferimento alla procedura concorsuale in questione, la situazione dei candidati è di seguito riepilogata:

- 4) I candidati partecipanti alla procedura concorsuale de qua sono n° 18, come da elenco allegato (All.2)
- 5) I candidati ammessi alla medesima sono n°12, come da elenco allegato (All.n°3)
- 6) I candidati esclusi alla procedura sono n°6, come da elenco allegato (All.n°4), si precisa che, per le motivazioni espresse, gli allegati n.ri 3-4 sostituiscono gli allegati 10 bis e 10 ter della deliberazione n°520/2019.

PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, previa relativa adozione sul sito web aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", che equivarrà a tutti gli effetti quale notifica agli interessati.


DARE alla presente deliberazione immediata esecutività, stante l'urgenza;

DISPORRE:

- la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale, alla UOC AFFARI LEGALI, alla UOC GRU;

-la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio aziendale on-line ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18.6.2009 n. 69.

Per Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Dr.ssa Anna Sammarco



Publicato il 20/06/2022

N. 05013/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05032/2021 REG.RIC.

Firmato digitalmente



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5032 del 2021, proposto dall'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;

contro

i signori Giancarlo De Caprio, Martina Danzi, Giuseppina Donciglio, Paolo Chiriano, Maria Grazia Di Girolamo, Rosa D'Ambrosio, Giovanna Giuseppa Di Lemma, Rita Tomco, Maria Perillo, Maria Rosaria Dell'Aversana e Shiriyani Imma Caterina Sagliano, rappresentati e difesi dall'avvocato Severino Nappi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

la signora Emilia Munno, non costituita in giudizio;

nei confronti

della Regione Campania e della signora Paola Nuzzo, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la

Campania -sede di Napoli (Sezione Quinta) n. 1993/2021, resa tra le parti, con la quale, in accoglimento del ricorso, è stata annullata la disposta esclusione degli appellati dalla procedura di stabilizzazione ex art.20, comma 2, del Dlgs n. 75/2017 del personale precario dell'ASL di Caserta, per la copertura a tempo indeterminato di "n. 1 posto di Dirigente Biologo di Patologia Clinica/altra disciplina"

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Giancarlo De Caprio, Martina Danzi, Giuseppina Donciglio, Paolo Chiriano, Maria Grazia Di Girolamo, Rosa D'Ambrosio, Giovanna Giuseppa Di Lemma, Rita Toméo, Maria Perillo, Maria Rosaria Dell'Aversana e Shiriyani Imma Caterina Sagliano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2022 il Cons. Antonella De Miro e uditi per le parti l'avvocato Andrea Abbamonte e l'avvocato Carlo Calenda, su delega dell'avvocato Severino Nappi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I.-Gli odierni appellati, ricorrenti nel giudizio di primo grado, dichiarando di possedere i previsti requisiti, hanno partecipato alla procedura concorsuale, per titoli ed esami adottata dall'ASL di Caserta, riservata alla stabilizzazione del personale precario di area del comparto sanità del servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, del d.lgs 25 maggio 2017, n. 75, per la copertura a tempo indeterminato di "n. 1 Dirigente Biologo di Patologia Clinica/ altra disciplina".

2.- Con determinazione dirigenziale n. 520 del 10 dicembre 2019, gli stessi sono stati esclusi dalla procedura in quanto ritenuti privi del requisito richiesto dall'art. 20, comma 2 del d.lgs. 75/2017, perché "non in possesso di almeno anni 3 di contratto, anche non continuativi, dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017, presso

l'ASLCE o presso altri Enti del SSN...".

3. Avverso detta determinazione dirigenziale, gli appellati hanno promosso ricorso al TAR per la Campania.

4. Censurano la decisione dell'amministrazione che non avrebbe considerato il rapporto intercorrente da diversi anni tra l'ASL CE ed i ricorrenti e che essi assumono qualificarsi come *lavoro flessibile*, precisando che:

"- a far data dal 2012 fino ad oggi, all'esito del superamento delle procedure selettive dell'azienda, hanno lavorato quasi ininterrottamente alle dipendenze della ASL di Caserta in virtù di contratti "assegni di ricerca", "borsa di studio" e con successivo contratto di "collaborazione ex art. 15 octies d.lgs. n.502/92;

- a far data dal 2012, anno delle prime assunzioni, sono stati assegnati presso il "Servizio di Medicina Trasfusionale" dell'ASL di Caserta, sito in Aversa presso il Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati, ove sono sempre stati gli unici biologi o biotecnologi ivi addetti, mancando in reparto sia biologi che biotecnologi "strutturati";

- presso il predetto reparto, sotto le direttive del dirigente responsabile del servizio, hanno sempre svolto le mansioni afferenti quelli dei dirigenti biologi, consistenti nella separazione degli emocomponenti, nell'esecuzione degli esami immunoematologici, nella gestione delle frigo-emoteche, nella validazione biologica ed immuno-ematologica del sangue per uso trasfusionale, nei controlli di qualità sugli emocomponenti, nelle indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di problemi immuno-ematologici e alla prevenzione della malattia emolitica del neonato, nelle attività immuno-ematologiche per problemi trasfusionali clinici e sierologici, nella caratterizzazione biomolecolare degli antigeni ematici finalizzata alla realizzazione di un registro di donatori noti per la trasfusione di pazienti oncematologici afferenti al pronto soccorso della ASL di Caserta e crio-conservazione delle unità di emocomponenti di gruppo raro (crio-banca), nella esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legislazione vigente

per le unità di sangue e gli emocomponenti, nella lavorazione del sangue e degli emocomponente per le finalità relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma ai centri e alle aziende produttrici di emoderivati, nella produzione di emocomponenti di secondo livello quali piastrine da pool di *buffy-coats* concentrati eritrocitari leucodepleti e plasma per uso clinico, come risulta per *tabulas* dall'assegnazione delle mansioni nota prot.n.48/12 del 23 marzo 2012 a firma del dirigente *pt.* del servizio trasfusionale;

- nello svolgimento delle predette attività lavorative, sono stati sempre tenuti a rispettare le precise e dettagliate direttive di volta in volta impartite direttamente dal loro diretto superiore, Dirigente Responsabile del Servizio Trasfusionale, il quale ha sempre vigilato sull'attività svolta dagli istanti e ne ha controllato qualità e quantità;

- per l'intera durata del rapporto di lavoro, la ASL di Caserta ha sempre richiesto ai ricorrenti l'osservanza del medesimo orario di lavoro richiesto ai medici "strutturati" del reparto (9 ore giornaliere per 5 giorni a settimana), ha imposto l'obbligo della reperibilità notturna e festiva e ha richiesto di espletare la prestazione lavorativa una volta al mese anche nei giorni festivi (domenica, festività natalizie, pasquali, etc), nonché di effettuare il turno notturno in media 2 volte al mese, dalle ore 20 alle ore 8 del mattino (cfr. turni di reperibilità e turni di servizio Asl Caserta in atti); li ha dotati di un badge personale, di registrazione dell'orario di entrata e di uscita (cfr. tesserini badge in atti); ha imposto loro di comunicare e giustificare eventuali ritardi ed assenze, anche dovute a malattia, nonché a richiedere l'autorizzazione per potersi allontanare prima del termine dell'orario di lavoro; ha riconosciuto loro un periodo di ferie annuali pari a 20 giorni, il cui

godimento è sempre stato subordinato alla preventiva approvazione del Dirigente del Reparto; ha corrisposto i seguenti compensi fissi, al lordo:

- dal 2 maggio 2012 al 30 aprile 2014, €3.500,00 annue per i contratti di assegno

di ricerca e € 5.500,00 annue per i contratti di borsa di studio,

- dal 1 luglio 2014 al 31 gennaio 2018, € 7.000,00 annue,

- dal giugno 2018 ad oggi, € 1.381,84 mensili.

→ Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 331 del 26 febbraio 2020, ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla ASL di Caserta, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato la deliberazione dell'ASL Caserta, nella parte in cui ha escluso gli appellati dalla procedura di stabilizzazione.

Avverso tale sentenza insorge l'ASL di Caserta deducendo:

I. Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell'A.G.O., violazione dell'art 8 c.p.a., violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2728 c.c.

L'ASL CE eccepisce che il TAR, adito avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione, essendo onere della parte ricorrente provare in giudizio - dinanzi all'A.G.O. in funzione di giudice del lavoro - di essere stato stabilmente incluso nei compiti funzionali dell'Asl, e di avere reso attività lavorativa nell'espletamento del servizio pubblico.

II. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 ss. cc., 115 e 116 del c.p.c., violazione e falsa applicazione del comma 10 del D.lgs. 75/2017 e dell'art. 36 del D.lgs. 135/2001.

L'appellante amministrazione contesta l'erronea applicazione analogica del comma 9 dell'art 20 e il vizio di motivazione della decisione del TAR per la Campania che ha esteso il concetto di lavoro flessibile fino a ricomprendere le attività di studio e di ricerca affidate ai ricorrenti, non deducendosi dai relativi singoli contratti l'intendimento dell'amministrazione di un inserimento degli odierni appellati nell'assetto istituzionale dell'ASL.

III. Inammissibilità del ricorso - tardività.

L'ASL CE insiste sulla tardività del ricorso per mancata impugnazione del bando concorsuale nei termini di legge e contesta la decisione del giudice di prime cure che ha ritenuto le clausole del bando non immediatamente escludenti.

Le parti presentano reciproche memorie.

All'udienza del 7 aprile 2022 la causa è stata tratta in decisione.

DIRITTO

La Sezione ritiene di scrutinare preliminarmente le censure sollevate dall'ASL di Caserta in ordine alla dedotta carenza di giurisdizione e alla contestata tardività del ricorso di primo grado.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

1.-1 Sotto il primo profilo, la fattispecie rientra nella sfera di applicazione del comma 4 dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, in base al quale: «Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni». Il *petitum* sostanziale del gravame riguarda la legittimità dei provvedimenti amministrativi autoritativi, coi quali l'ASL Caserta, dopo aver bandito la procedura per la stabilizzazione del personale precario di cui al comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, ha escluso gli appellati per la ravvisata mancanza di un requisito di ammissione.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il meccanismo di stabilizzazione previsto dall'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 75 del 2017 si connota come una procedura concorsuale selettiva che presuppone lo svolgimento di prove di tipo concorsuale e valutazioni discrezionali, attinenti ai requisiti e al merito, con conseguente sussistenza di posizioni di interesse legittimo.

1.2- Quanto alla lamentata tardività dei ricorsi di primo grado, rileva il Collegio che gli appellati hanno essenzialmente sostenuto che gli impugnati atti di esclusione si sarebbero posti in violazione della normativa di settore, sicché non vi era l'onere d'impugnativa immediata del bando.

Nel caso di specie, il bando di concorso ha richiamato l'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, sicché risultano tempestive le censure di errata interpretazione della legge, formulate in primo grado.

Al di fuori di clausole riguardanti i requisiti di ammissione che sono *ex se* ostativi alla partecipazione dell'interessato, opera la regola secondo cui i bandi di gara e le lettere di invito devono essere impugnati unitamente agli atti che ne costituiscono concreta applicazione, dal momento che a questi ultimi deve ascriversi l'individuazione del soggetto leso dal provvedimento e, di conseguenza, l'attualità e la concretezza della lesione arrecata alla situazione giuridica dell'interessato (Cd, Sezione VI, n.1266/2019).

Nel caso di specie i requisiti indicati nel bando di concorso di cui si discute, nel richiamare l'art 20 del d.lgs. 75/2017, non avevano carattere immediatamente escludente perché discendente dalla valutazione che l'Asl di Caserta era chiamata ad operare con riguardo alle singole posizioni dei candidati in relazione al più generale rinvio alla definizione di "contratto di lavoro flessibile" indicata nel d.lgs. n.156/2001 T.U.P.I.

2.-Passando ad esaminare il merito, l'appello dell'ASL di Caserta è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2.1-L'ASL, con il bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 49 del 12 agosto 2019 e, per estratto nella G.U.R.L. IV serie speciale n. 73 del 13 settembre 2019, ha indetto una procedura di concorso per titoli per la stabilizzazione del personale precario dell'area del comparto sanità del servizio sanitario nazionale avente ad oggetto la copertura a tempo indeterminato di "n.1 posto di Dirigente biologo di patologia clinica/alta disciplina".

2.2-La partecipazione era subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

2.3- Gli appellati, vittoriosi in primo grado, ribadiscono di essere stati ingiustamente esclusi dalla procedura di stabilizzazione essendo titolari di rapporto di lavoro flessibile.

2.4-La questione su cui la Sezione è chiamata a decidere riguarda, pertanto, l'ambito di effettiva operatività dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, avuto riguardo ai lavoratori del comparto sanità.

2.5-Preliminarmente, la Sezione intende procedere ad un inquadramento della nuova disciplina concernente la stabilizzazione dei precari.

La frequente stipula, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti a termine, di formazione e lavoro, di somministrazione e, in genere, alle forme contrattuali flessibili - consentita solo per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ma talvolta reiterata oltre i previsti limiti temporali - ha determinato situazioni di precariato, cronicizzate nel tempo.

Ciò ha indotto il legislatore ad introdurre procedure di "stabilizzazione", finalizzate all'obiettivo dell'assorbimento dei lavoratori precari nel personale stabile con contratti a tempo indeterminato.

Come ha chiarito la stessa Corte Costituzionale, le procedure di stabilizzazione costituiscono uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.

In particolare, l'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 - concernente "modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" - prevede che:

l) al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, consente alle amministrazioni, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28

agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;

b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami o per titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2.6- Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che posseda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

2.7- Dalle procedure di "stabilizzazione" previste dall'art. 20, sono esclusi, ai sensi del successivo comma 9, ultimo periodo, i lavoratori utilizzati mediante contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

2.8- Ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 20, "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonché al personale delle amministrazioni finanziate

dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca".

Passando quindi alla disamina dei motivi del ricorso, nel merito, il collegio osserva che la delibera dirigenziale impugnata esplicita come segue il motivo dell'esclusione: "*non in possesso di almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, dal 1.1.2010 al 31.12.2017, presso l'ASL di Caserta o presso Enti del S.S.N.*".

Il collegio osserva che la motivazione è estremamente sintetica. L'amministrazione, infatti, non specifica, come invece avrebbe dovuto, a quale tipologia di contratto essa faccia riferimento nell'escludere il candidato; non chiarisce le ragioni per cui, in disparte uno stretto riferimento formale al *nomen iuris* del contratto sottoscritto negli anni con il singolo appellato, ciascun contratto, vuoi di "assegni di ricerca", di "borsa di studio", vuoi del successivo contratto di "collaborazione ex art. 15 octies d.lgs. n. 502/92, non possa rientrare nell'ampio concetto di *lavoro flessibile* ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.

Né si può sottovalutare che gli interessati hanno, con circostanziati riferimenti documentali, presentato in giudizio tutta una serie di elementi indicatori, peraltro mai smentiti dall'odierna amministrazione appellante, che inducono fondatamente a ritenere che gli appellati abbiano condotto una vera e propria attività lavorativa.

Del resto la disciplina volta alla cennata stabilizzazione si connota di un preciso *favor participationis*, come si ricava dalle previsioni del comma 10 dell'art. 20 del d.lgs n.75/2017, *razione temporis* applicabile, il quale richiama il comma 543 dell'art. 1 della l. n.508/2015 che integra in senso maggiormente ampliativo la disposizione generale posta dal comma 2, estendendole al personale dirigenziale oltre che a quello non dirigenziale delle SSN, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative (tra cui possono farsi rientrare le collaborazioni per l'attuazione di

progetti finalizzati ex art.15 *octies* D.lgs. 592/92 volti all'attuazione di progetti finalizzati al perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale) e riconducendovi, attraverso il più ampio riferimento "alle altre forme di lavoro flessibile", figure contrattuali altrimenti escluse.

In tale cornice, pertanto, il provvedimento dirigenziale avrebbe dovuto esplicitare per ciascun candidato le ragioni per cui i singoli rapporti negoziali intervenuti nel tempo, non possono rientrare nell'ampia definizione di lavoro flessibile, tanto più che, come si ricava da documenti in atti, il rapporto tra l'appellato e l'ASL CE ha avuto indiscutibilmente causa non solo formativa ma anche di lavoro; con la conseguenza che si appalesa necessario dare conto nella estensione della censurata motivazione di una preliminare valutazione circa la corrispondenza tra le prestazioni oggetto comunque del contratto e l'attività lavorativa del posto messo a concorso.

Per le ragioni suesposte il ricorso è infondato, nel senso che gli atti impugnati risultano basati su una inadeguata motivazione: l'Amministrazione deve ricostruire più adeguatamente le situazioni concrete nelle quali si sono trovati gli interessati, verificando se essi sono concretamente in possesso dei requisiti necessari per ottenere il beneficio in questione.

L'appello va, pertanto, respinto e la sentenza impugnata va pertanto confermata (il che comporta che, nel caso di eventuale violazione del giudicato, in ipotesi sarebbe sussistente la competenza funzionale del TAR qualora sia proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato).

Sussistono le condizioni per la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, Respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere

Antonella De Miro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonella De Miro

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

ELENCO CANDIDATI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Biologo di Patologia Clinica/altra disciplina riservato ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e s.m.i.

CANDIDATO	NATO IL
1) CHIANESE DONATO	05/08/1982
2) CHIRIANO PAOLO	18/12/1984
3) D'AMBROSIO ROSA	18/03/1985
4) DANZI MARTINA	14/04/1986
5) DE CAPRIO GIANCARLO	12/08/1983
6) DELL'AVERSANA MARIA ROSARIA	03/08/1985
7) DI GIROLAMO MARIA GRAZIA	30/08/1984
8) DI LEMMA GIOVANNA GIUSEPPA	19/03/1986
9) DONCIGLIO GIUSEPPINA	11/05/1984
10) LANNA MARIA CARMINA	11/05/1984
11) MUNNO EMILIA	22/06/1986
12) NUZZO PAOLA	18/02/1978
13) PERILLO MARIA	20/11/1984
14) SAGLIANO SHIRIYANI IMMA CATERINA	08/12/1982
15) SANTANGELO CATERINA	18/12/1984
16) SELLITTO CAROLINA	25/05/1956
17) TOMEO RITA	11/05/1985
18) VIGGIANO CARLA	11/01/1990

ELENCO CANDIDATI AMMESSI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Biologo di Patologia Clinica/altra disciplina riservato ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e s.m.i.

	CANDIDATO	NATO IL
1.	CHIRIANO PAOLO	18/12/1984
2.	D'AMBROSIO ROSA	18/03/1985
3.	DANZI MARTINA	14/04/1986
4.	DE CAPRIO GIANCARLO	12/08/1983
5.	DELL'AVERSANA MARIA ROSARIA	03/08/1985
6.	DI GIROLAMO MARIA GRAZIA	30/08/1984
7.	DI LEMMA GIOVANNA GIUSEPPA	19/03/1986
8.	DONCIGLIO GIUSEPPINA	11/05/1984
9.	NUZZO PAOLA	18/02/1978
10.	PERILLO MARIA	20/11/1984
11.	SAGLIANO SHIRIYANI IMMA CATERINA	08/12/1982
12.	TOMEIO RITA	11/05/1985

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Biologo di Patologia Clinica/altra disciplina riservato ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e s.m.i.

CANDIDATO	NATO IL	MOTIVO ESCLUSIONE
1. CHIANESE DONATO	05/08/1982	Non in possesso di almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, dal 01/01/2010 al 31/12/2017, presso l'ASL CE o presso altri Enti del SSN, con la medesima attività, così come richiesto dal bando di concorso.
2. LANNA MARIA CARMINA	11/05/1984	Non in possesso della specializzazione richiesta dal bando di concorso. Non è titolare titolare, successivamente alla data del 28/08/2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l'ASL Caserta Non in possesso di almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, dal 01/01/2010 al 31/12/2017, presso l'ASL CE o presso altri Enti del SSN, con la medesima attività, così come richiesto dal bando di concorso.
3. MUNNO EMILIA	22/06/1986	Non in possesso di almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, dal 01/01/2010 al 31/12/2017, presso l'ASL CE o presso altri Enti del SSN, ... (cfr. Nota Reg. Campania Dir. Gen. Tutela della Salute 0455915/2018)
4. SANTANGELO CATERINA	18/12/1984	Non in possesso della specializzazione richiesta dal bando di concorso. Non in possesso di almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, dal 01/01/2010 al 31/12/2017, presso l'ASL CE o presso altri Enti del SSN, con la medesima attività, così come richiesto dal bando di concorso.

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Biologo di Patologia Clinica/altra disciplina riservato ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e s.m.i.

CANDIDATO	NATO IL	MOTIVO ESCLUSIONE
5. SELBITTO CAROLINA	25/05/1956	Non in possesso dei requisiti previsti dall'ex art. 20, comma 2, D. Lgs. 75/2017 di cui al bando d'indizione del concorso pubblico.
6. VIGGIANO CARLA	11/01/1990	Non in possesso della specializzazione richiesta dal bando di concorso. Non in possesso di almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, dal 01/01/2010 al 31/12/2017, presso l'ASL CE o presso altri Enti del SSN, con la medesima attività, così come richiesto dal bando di concorso.

IL DIRETTORE GENERALE


Dott. Amedeo Blasotti, in virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R. n. 103 del 04/08/2022 in esecuzione della DGRC n. 323 del 21/06/2022, alla stregua dell'istruttoria espletata e riassunta in narrativa e letta la proposta del Direttore della U.O.S.C. proponente,

VISTI

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Tarantino Giuseppe

F.to



Favorevole:

Non favorevole:

(vedi motivazioni allegate)

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

F.to

Dott. Vincenzo Iodice



Favorevole:

Non favorevole:

(vedi motivazioni allegate)

DELIBERA

Per tutti i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati di adottare il presente provvedimento, sulla scorta ed in conformità della proposta:

PRENDERE ATTO

Della sentenza n. 5013 del 26/06/2022 e delle conclusioni in essa contenute, alla luce della quale provvedere:

- a) all'ammissione al concorso pubblico, riservato ai sensi dell'art. 20, c.2, D.Lgs n° 75/2017 e s.m.i., dei candidati Chiriano Paolo, D'Ambrosio Rosa, Danzi Martina, De Caprio Giancarlo, Dell'Aversana Maria Rosaria, Di Girolamo Maria Grazia, Di Lemma Giovanna Giuseppa, Donciglio Giuseppina, Perillo Maria, Sagliano Shiriyani Imma Caterina, Tomeo Rita, come da elenco allegato alla presente proposta deliberativa (All. 2);

TENERE CONTO

Di quanto sopra espresso e, facendo specificamente riferimento alla procedura concorsuale in questione, la situazione dei candidati è di seguito riepilogata:

- 7) I candidati partecipanti alla procedura concorsuale de qua sono n° 18, come da elenco allegato (All.2)
- 8) I candidati ammessi alla medesima sono n°12, come da elenco allegato (All.n°3)

I candidati esclusi alla procedura sono n°6, come da elenco allegato (All.n°4), si precisa che, per le motivazioni espresse, gli allegati n.ri 3-4 sostituiscono gli allegati 10 bis e 10 ter della deliberazione n°520/2019;

PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, previa relativa adozione sul sito web aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", che equivarrà a tutti gli effetti quale notifica agli interessati.

DARE alla presente deliberazione immediata esecutività, stante l'urgenza;

DISPORRE:

- la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale, alla UOC AFFARI LEGALI, alla UOC GRU;
- la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio aziendale on-line ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18.6.2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Amedeo Blasotti

F.to

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questa A.S.L. dal giorno _____ e vi resterà per giorni 15 (quindici).

12 AGO. 2022

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, co. 6 della Legge Regionale n. 32 del 03/11/1994.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile per l'urgenza

Addì... **12 AGO. 2022**

Il Funzionario

Trasmessa copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.3 ter del D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 es.m.i. in data _____ con nota n. _____

Il Funzionario

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 32 del 03/11/94 con nota n° _____ del.....

Il Funzionario

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R.C. n° _____ del _____
Decisione _____

Il Funzionario

Trasmissione ai Servizi copia della presente deliberazione per quanto di competenza :

SERVIZIO _____ in data _____ per ricev. _____

SERVIZIO _____ in data _____ per ricev. _____

SERVIZIO _____ in data _____ per ricev. _____